Quotidiano
La Provincia
07-FEB-2012
Diffusione: n.d. Lettori: n.d. Direttore: Diego Minonzio
da pag. 34

LAGLIO

La Corte dei conti bacchetta la Giunta

servizio a pagina 34

[LAGLIO]

Incarico illegittimo Risarcimento di centomila euro

Giunta Mantero condannata dalla corte dei Conti «Ufficio tecnico affidato a un consulente esterno»

LAGLIO L'affidamento dell'ufficio tecnico comunale a un esperto esterno, con una nomina fiduciaria del sindaco, è un atto illegittimo secondo la Corte dei conti, che ha condannato l'ex primo cittadino **Giuseppe Mantero e la sua giunta a risarcire circa centomila** euro, vale a dire le indennità percepite dal tecnico **Sergio Molinari** nell'arco del suo incarico, durato circa tre anni.

Questa la decisione della magistratura contabile, depositata pochi giorni fa, a carico di Mantero e degli assessori **Luigi Brenna, Flavio Martinelli, Luciano Martinelli e Daniele Riva**. Del danno contabile deve infine rispondere anche il segretario comunale **Rosaria D'Arpa**, di Maslianico.

«Siamo sorpresi e attoniti per il contenuto della sentenza, del tutto carente di motivazione - ha detto Mantero - . Farò appello perché rimango pienamente convinto della correttezza del comportamento da noi tenuto.

Non solo ritengo che siano state rispettate tutte le normative vigenti, ma sono assolutamente convinto che la nomina di Molinari, legittima, abbia arricchito il bilancio del Comune e dato qualità all'amministrazione. Basti considerare le entrate del comune di Laglio a fronte del non aver aumentato di un solo metro quadrato la situazione immobiliare del Comune. Sono convinto che l'appello farà chiarezza. pur dispiaciuto di aver perso il primo grado, attendo con fiducia».

La tesi della Procura della Corte dei conti, fatta propria dal giudice, è che non era possibile assumere il tecnico con un incarico nello staff del sindaco ai sensi del decreto legislativo 267/2000. «Emerge in modo chiaro - si legge in sentenza - che nella fattispecie si sia proceduto al conferimento di un incarico professionale a un esterno ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico enti locali. Infatti le prestazioni dedotte in contratto divergono totalmente da quelle tipiche di supporto ad un organo politico, trattandosi di attività di carattere squisitamente tecnico-gestionali, connotandosi proprio per la natura eminentemente tecnica dei compiti elencati nel contratto».

I difensori di sindaco, giunta e segretario (avvocati **Ruggero Tumbiolo** e **Giovanni Murgia**) ritenevano invece che l'incarico fosse conforme a legge in ragione della rinuncia alla responsabilità di servizio tecnico da parte dell'architetto **Paolo Bianchi** che aveva un contratto part time, e per la nuova organizzazione dell'ufficio, con il sindaco responsabile dell'Area tecnica del Comune di Laglio e, con la giunta che costituì l'ufficio di staff con compiti sostanzialmente gestionali».

L'ufficio di staff così individuato, ad avviso della difesa, rispettava il dettato normativo. In particolare, con la costituzione di tale ufficio «le scelte dell'Amministrazione sono state la risposta ad esigenze oggettive dell'ente. La difesa sostiene altresì che l'incarico «non confliggeva neppure con i limiti imposti alle collaborazioni esterne all'epoca dei fatti (2004 -2007) perché l'Ufficio non era in grado di fare fronte alla mole di lavoro corrente con il personale a disposizione e perché l'incarico aveva un termine, un oggetto e un compenso precisamente determinati».

Di tutt'altro avviso la Corte dei conti, secondo la quale nello staff del sindaco è stata mascherata una consulenza esterna non ammissibile dalla normativa.

R. Pro.

Quotidiano
La Provincia
07-FEB-2012
Diffusione: n.d. Lettori: n.d. Direttore: Diego Minonzio
da pag. 34

Sono sorpreso e farò appello Con Molinari il Comune ha solo risparmiato

G. MANTERO